

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 gennaio 2001 - Deliberazione N. 301 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore: Autolinee e Vie di Comunicazione - Istituzione ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi della legge 15/1/1992 n. 21.

omissis

PREMESSO

- che la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" prevede, all'articolo 6, la istituzione da parte della Regione del ruolo del conducenti di veicolo o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- che detto ruolo dei conducenti va istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- che l'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- che l'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;
- che l'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica

RITENUTO

- di dover provvedere alla istituzione presso le Camere di Commercio di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno del Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come previsto dall'art. 6, comma 1 della citata legge n. 21/92;
- di dover definire i requisiti per l'ammissione nel Ruolo dei conducenti, così come di seguito specificati:
 - a) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma ottavo e nono dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come, sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 delle legge 18 marzo 1988 n. 111 e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112;
 - b) non aver riportato condanne a pena detentiva per un delitto non colposo e non essere sottoposta a misure di prevenzione o interdizione;
 - c) superamento dell'esame di idoneità condotto da apposita commissione regionale;
- di dovere, altresì, prevedere che i soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo, giusta comma 7 dell'articolo 6 della citata Legge n. 21/92

RITENUTO ALTRESI'

- di dover dare attuazione al disposto dell'art.6 comma 4 della citata L. 21/92, costituendo presso l'A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania, la Commissione Regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di cui trattasi, composta come di seguito indicato:
 - il Dirigente dell'Area Generale Trasporti, o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - un Dirigente o funzionario dell'A. G. C. Trasporti, componente;
 - un rappresentante del Ministero dei Trasporti – M. C.T.C., componente;
 - un esperto di traffico e viabilità;
 - tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - un rappresentante della Union Camere;
 - un dipendente dell'A. G.C. Trasporti e Viabilità con funzione di Segretario;
- di stabilire che l'esame di idoneità previsto dalla normativa in questione debba consistere in una prova orale sui seguenti argomenti:

- elementi di geografia e toponomastica della Regione Campania;
 - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti, nonché alle misure da prendersi in caso di incidente;
 - elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente;
 - norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo e l'immatricolazione;
 - cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale e fiscale, regime delle tariffe, prezzi e condizioni di trasporto;
 - elementi di navigazione e Codice della Navigazione per la sola sezione natanti;
- di demandare alla Commissione la formulazione e pubblicazione del bando, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente atto e della normativa vigente in materia, avvalendosi del supporto tecnico dell'Area Trasporti e Viabilità;

RITENUTO INFINE:

- di dover dar attuazione al disposto dell'art. 4, comma 4, della richiamata Legge 21/92, istituendo la Commissione consultiva Regionale che ha compiti di vigilanza e proposta sullo svolgimento del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e sull'applicazione dei relativi regolamenti, avente la composizione di seguito indicata:
- 1) Assessore Regionale ai Trasporti o suo delegato con funzioni di presidente;
 - 2) Dirigente del Settore autolinee e Vie di Comunicazione;
 - 3) Rappresentante sede regionale dell'Automobil Club d'Italia;
 - 4) Rappresentante designato dal Ministero dei Trasporti Coordinamento regionale motorizzazione civile;
 - 5) Rappresentante designato Camere di Commercio della Campania;
 - 6) Rappresentante designato dal Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale della Campania;
 - 7) Rappresentante designato dal Responsabile regionale delle Capitanerie di Porto;
 - 8) Rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Campania;
 - 9) Rappresentante designato dall'Unione regionale Province Campane;
 - 10) n. 2 Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 11) n. 2 Rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale

VISTA

La legge 15 gennaio 1992, n. 21
propone, e la Giurata in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa, che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto,

1. di istituire presso le Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
2. di definire i requisiti per l'ammissione nel ruolo dei conducenti così come specificati in narrativa;
3. di prevedere che i soggetti che, al momento della istituzione del ruolo, risultano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengano iscritti di diritto nel ruolo;
4. di costituire presso l'A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di cui in parola, con la composizione di cui in narrativa;
5. di stabilire in anni 2 rinnovabili la durata della stessa commissione;
6. di demandare al Presidente della Giunta la nomina della stessa e l'attribuzione del compenso;
7. di stabilire il contenuto della prova d'esame negli argomenti così come specificati in narrativa;
8. di demandare alla Commissione stessa la formulazione e pubblicazione del bando nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente atto e della normativa vigente in materia, avvalendosi del supporto tecnico dell' A. G. C. Trasporti e Viabilità;

9. di istituire, con la composizione di cui in narrativa, la Commissione consultiva prevista dall'art. 4, comma 4, della richiamata legge 21/92 con compiti di vigilanza e proposta sullo svolgimento del servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
10. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina della stessa e l'attribuzione del compenso;
11. di trasmettere il presente provvedimento all' A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Autolinee e Vie di Comunicazione - nonché ai Legali Rappresentanti delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
12. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.C.;
13. di non trasmettere alla C.C.A.R.C. ai sensi della legge 127/97

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino